Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2024.

CUP B27H23003250004
CIG B7EE2DE767

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
   2.1 Documenti di gara
   2.2 Chiarimenti
   2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
   3.1 Categorie dei lavori
   3.2 durata e consegna dei lavori
   3.3 Revisione dei prezzi
   3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
   6.1 Requisiti di idoneità professionale
   6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale
   6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
   6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTCIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
   13.1 Regole per la presentazione dell'offerta
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
   15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura
   15.2 Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo
   15.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)
   15.4 Garanzia provvisoria
   15.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità
   15.6 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
   15.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
21. APERTURA DELLA BUSTA A) – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
25. ACCESSO AGLI ATTI
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 787 del 07.08.2025 il Comune di Seregno (codice AUSA 0000168158), ha indetto procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi – Anno 2024" conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade) adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di acquisto di ARIA S.p.A. denominata "Sin.Tel" accessibile al seguente indirizzo:
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene, per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante procedura aperta prevista all'art 71 del D. Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso Codice, trattandosi di procedura d'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Si ricorre alla procedura di gara aperta con applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, la Staziona appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'articolo 54 del Codice. Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il Responsabile del Progetto valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Seregno [codice NUTS ITC4D].

CUP: B27H23003250004
Codice identificativo Gara (CIG): B7EE2DE767
CUI: L00870790151_2021_00006
CPV: 45233141-9: Lavori di manutenzione strade.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Franco Greco – Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni - e-mail: dir.lavoripubblici@seregno.info
Referente: geom. Raimondo Ardolino, Servizio Viabilità – Parcheggi e Verde – e-mail: info.strade@seregno.info

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"* reperibile al seguente link: *https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1md.*

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sin.Tel. è possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800.116.738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Modalità Tecniche di Utilizzo Piattaforma SinTel" reperibile al seguente indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738, oppure inviando una mail a supportoacquistipa@ariaspa.it. La data ed il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso il Sistema sono rendicontate attraverso le registrazioni di sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 41 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

   ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI
   A.1 Relazione generale
   A.2 Relazione criteri ambientali minimi -
   B.1 Capitolato speciale di appalto -
   B.2 Specifiche tecniche -
   C Schema di contratto -
   D Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi -
   E1Computo metrico estimativo
   E2 Quadro economico
   E3 Quadro incidenza manodopera
   F Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti -
   G Cronoprogramma -
   H.1 Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione e Costi Sicurezza + Analisi rischi -
   H.2 Piano di sicurezza e coordinamento: Layout di cantiere
   I Fascicolo tecnico –
   ELABORATI GRAFICI
   1 Corografia - Individuazione degli interventi 1:5.000
   2 Planimetrie opere in progetto
   2.1 Intervento via Giuseppe Ripamonti (Foglio 1)
   2.2 Intervento via Giuseppe Ripamonti (Foglio 2)
   2.3 Intervento via Giovanni Pacini (Fogli 3 e 4)
   2.4 Intervento via Giovanni Pacini (Foglio 5)
   2.5 Intervento via Bernardino Luini (Fogli 6 e 7)
   2.6 Intervento via Bernardino Luini (Fogli 8 e 9)
   2.7 Intervento via Bernardino Luini (Fogli 10 e 11)
   2.8 Intervento via Bernardino Luini (Foglio 12)
   2.9 Intervento via Marco Polo (Foglio 13)
   2.10 Intervento via Giuseppe Ronzoni - via Capitano Giulietti (Foglio 14)
   2.11 Intervento via Alfonso Lamarmora (Foglio 15)
   2.12 Intervento via Antonio Stoppani - via Giuseppe Parini (Fogli 16 e 17) 1
   2.13 Intervento via Giuseppe Parini (Fogli 18 e 19)
   2.14 Intervento via Giuseppe Viviani (Fogli 20 e 21)
   2.15 Intervento via Achille Locatelli (Foglio 22)
   3 Particolari costruttivi
   Elenco elaborati

2. Validazione del progetto esecutivo del 07.08.2025;
3. Disciplinare di gara
4. Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)
5. Documento di gara unico europeo (DGUE)
6. Dichiarazioni sostitutive (Modello 1/Bis.1 – Modello 1/Bis.2 – Modello 1/bis.3)
7. Modello 3) "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL"
8. Modello 2 "Offerta economica e Giustificativo dell'Offerta economica";
9. Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15.04.2025;

10. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibile al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1;
11. Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15.04.2025;
12. Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabile, consultabile al seguente link: http://www.comune.seregno.mb.it/news/42/95/4705/.

Tutta la documentazione di gara, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023, è pubblicata ed accessibile gratuitamente sui seguenti siti internet:

- sulla piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL di Aria S.p.A.: www.ariaspa.it;
- Comune di Seregno: http://www.comune.seregno.mb.it (in Novità – Avvisi al seguente link: https://www.comune.seregno.mb.it/it/news?type=3 e in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti" al seguente link: https://servizi.comune.seregno.mb.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=2024docgara&CSRF=2c507c00ca7336e53c564c60b5328b37)
- per la pubblicità legale presso la BDNCP, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/

Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara pubblicata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla Piattaforma Sin.tel.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati unicamente in lingua italiana, che devono essere trasmessi al Comune di Seregno esclusivamente utilizzando l'apposito spazio sulla piattaforma Sin.Tel., denominato "Comunicazioni della procedura".

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 05.09.2025.
Alle richieste di informazioni pervenute oltre il suddetto termine, non verrà dato riscontro.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e le relative risposte nonché le informazioni complementari verranno pubblicate, a disposizione dei concorrenti, in forma anonima:
- nell'apposito spazio della Piattaforma Sin.Tel.
- sul sito web del Comune di Seregno, Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e Contratti" o direttamente da Trasparenza e Pubblicità sezione "Bandi di gara e contratti"

almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente gli spazi di pubblicazione sopra citati durante la fase di predisposizione delle offerte, anche prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (nel caso specifico tramite Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. attraverso il canale "Comunicazioni procedura") e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto, ai soli fini della gara è costituito da un unico lotto in quanto non sono individuabili specifiche lavorazioni che possono essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento a sé o che possono essere realizzati in maniera tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità dei lavori indipendentemente dalla realizzazione delle parti del lavoro medesimo.

Breve descrizione dell'appalto

Tipo di appalto: Appalto di lavori.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2024;
Il progetto prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture stradali come di seguito:
- Via Giuseppe Ripamonti, Via Giovanni Pacini, Via Bernardino Luini, Via Marco Polo, Via Achille Locatelli: rifacimento pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale orizzontale;
- Via Giuseppe Ronzoni / Via Capitano Giulietti, Via Alfonso Lamarmora: costruzione nuovi marciapiedi;
- Via Antonio Stoppani / Via Giuseppe Parini: riqualificazione marciapiedi esistenti;
- Via Giuseppe Viviani: adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, rifacimento pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Tutte le opere sono descritte in dettaglio negli elaborati componenti il progetto esecutivo e sono eseguite mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Importo posto a base di gara

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lavori di manutenzione strade	45233141-9	42.11.00	P	Euro 659.260,84
Importo complessivo stimato dei lavori soggetto a ribasso					**Euro 659.260,84**
Oneri a corpo per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso					Euro 19.407,07
Importo complessivo stimato a base di gara dei lavori					**Euro 678.667,91**

L'importo complessivo stimato a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 129.808,07, come individuati dal progettista nell'elaborato E3 "Quadro incidenza manodopera" - allegato al progetto.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendali o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera**.**

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà presentare come stabilito nei documenti di gara le giustificazioni relative a tali inferiori costi della manodopera onde consentire alla Stazione Appaltante di verificarne la congruità.

In linea con quanto stabilito con i pareri Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 2154 del 19.07.2023 e n. 2505 del 17.04.2024 ed il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) espresso con la Delibera n. 528 del 15.11.2023, si precisa che il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo a base di gara, pertanto, il ribasso percentuale, come risultante dall'offerta dell'operatore economico, è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante e sarà quindi riferito all' "Importo complessivo stimato dei lavori soggetto a ribasso" indicato nella su riportata tabella.

Ai sensi degli artt. 11 comma 2, e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL del Settore Edilizia e Affini Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative, ID F012 - Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 stipulato il 21.02.2025 - in quanto considerato maggiormente pertinente alle opere in oggetto.

Codice ATECO 42.11.00 – costruzione di strade e autostrade.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Bilancio del Comune di Seregno.

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste al Capo 5 "Disciplina economica" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del prezzo contrattuale nelle modalità previste al già citato Capo 5 "Disciplina economica" del Capitolato Speciale d'appalto.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale d'appalto (art. 18 "Penali i caso di ritardi e premio di accelerazione")

Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 del Codice. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'"Elenco prezzi" di cui all'art. 31 dell'Allegato I.7 del Codice, si applica il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con gli stessi criteri soprariportati.

3.1 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'allegato II.12 al codice, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari – classifica III.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'allegato II.12 al codice, dell'art. 12, comma 2 della Legge n. 80/2014 e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e le ulteriori categorie scorporabili di cui si compone il lavoro con i relativi importi sono espressi nella seguente tabella:

Lavorazione	Cat.	Cl.	Qualificazione SOA obbligatoria (SI/NO)	Importo lavori (compreso costo della manodopera) (€)	Importo sicurezza (€)	Importo totale (compreso costo della manodopera e sicurezza) (€)	%	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari	OG3	III	SI	€ 585.783,13	€ 17.244,06	€ 603.027,19	88.85%	Prevalente	SI	SI
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	I	SI Requisiti art. 28, comma 1, all. II.12 d. Lgsl. 36/20123	€ 73.477,71	€ 2.163,01	€ 75.640,72	11,15%	Scorporabile	SI	SI

Per la categoria prevalente OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari" – classifica III -:
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad operatori economici in possesso dei requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del Codice purché dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e le modalità procedurali previste dall'art. 119 del Codice.

Per la categoria scorporabile OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" – classifica I: Obbligo di possesso del requisito in proprio. In caso di non possesso, obbligo di raggruppamento temporaneo di operatori economici qualificati, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad operatori economici in possesso della specifica qualificazione nei limiti previsti dall'art. 119 del Codice.

Le categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente.

In base ai disposti dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice i requisiti relativi alle eventuali categorie scorporabili non posseduti dall'operatore economico concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente per classifica che copra l'importo totale dei lavori in appalto, fatto salvo l'impegno, da dichiarare di ricorrere al subappalto c.d. qualificante per la/e categoria/e scorporabile/i per cui manchi il requisito.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.P.R. 05.10.2020 n. 207 e s.m.i. e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, a condizione che lo stesso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2, del Codice.

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di presentazione dell'offerta l'intenzione di avvalersi di altro operatore economico qualificato per sopperire ai requisiti mancanti.

Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e ss.m.i. e nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione della predetta norma, nel dettaglio:

- categoria OG3:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi

i) guardiania dei cantieri.

3.2 DURATA E CONSEGNA DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con l'applicazione del suindicato tempo utile, non subirà alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. lgs. n. 36/2023 il Committente può dar luogo all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni già eseguite.

L'ultimazione dei lavori oltre il termine contrattualmente stabilito comporta, in base ai disposti dell'art. 126, comma 1, del Codice l'applicazione della penale stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto, art. 18, calcolata in misura giornaliera, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di conclusione previsto nel cronoprogramma dei lavori, in base ai disposti dell'art. 126, comma 2, del Codice, sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e nei limiti delle somme ancora disponibili. La corresponsione del premio di accelerazione è pertanto da considerarsi eventuale in quanto l'appaltatore avrà diritto a percepire il suddetto premio solo ed esclusivamente limitatamente alle somme che, a seguito del collaudo dell'opera, residuano nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3,00% (tre percento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura del 90% del valore del valore eccedente la variazione del 3,00% (tre per cento) applicata alle prestazioni da eseguire.

Come meglio esplicitato all'art. 30 del Capitolato speciale d'Appalto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati dall'Allegato II.2.bis al D.lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subaffidamenti comunicati alla Stazione Appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 65, c. 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Rientrano nella definizione di operatori economici, come dettagliatamente riportati all'art. 65, c. 2 del Codice:

a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative,

b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro
c) consorzi tra imprese artigiane,
d) consorzi stabili;
e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 (tre) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria (Art. 186-bis, comma 7 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al successivo punto 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgsl. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, di cui all'art. 94, comma 6, e all'art. 95, comma 2, del citato Codice, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.
Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art 83 bis del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Poiché nei lavori rientranti nella categoria OG3 sono presenti le lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e ss.m.i. e nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione della predetta norma, i concorrenti devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

N.B.: Se l'appaltatore principale esegue direttamente le suddette attività detto requisito dovrà dal medesimo essere posseduto e dimostrato in sede di partecipazione. Altrimenti tali attività dovranno essere affidate a terzi, sia che si tratti di subappalto, sia che si tratti di subaffidamento, e in tal caso il possesso del requisito sarà verificato in sede esecutiva. Della sussistenza di tale seconda evenienza l'operatore economico è tenuto a dare espressa menzione, nella "Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)".
Fatto salvo quanto appena precisato per il caso di affidamento a terzi, in caso di partecipazione di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal componente che presenta i requisiti per i lavori concernenti le attività rientranti nelle attività a rischio di infiltrazione mafiosa.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità: Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 100, c. 3 del Codice, per attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

È richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati, con la modalità indicate nell'allegato II.12 al Codice:

a. per i lavori individuati con la categoria prevalente OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari – classifica III, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere – OG3 – classifica III o superiore – nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 30 nell'allegato II.12 al Codice;

b. per i lavori individuati con la categoria scorporabile OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" – classifica I -, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere – OG6 – classifica I o superiore - ovvero il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

- importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria.
  Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie predette di cui alla tabella a) dell'allegato II.12 del Codice.
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
- adeguata attrezzatura tecnica.

Con riferimento alla categoria scorporabile OG6, si rammenta che l'importo dei lavori per i quali l'appaltatore, direttamente oppure – nei casi di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) e h) del codice del codice - tramite un'impresa mandante/mandataria, risulti eventualmente privo della relativa qualificazione, e che, pertanto, deve essere obbligatoriamente subappaltata come sotto evidenziato all'art. 8 "Subappalto", concorre all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice.

Per i lavori individuati con le categorie OG6, la dichiarazione di subappalto è obbligatoria qualora la qualificazione nella categoria non sia posseduta dall'operatore singolo o da una delle imprese costituenti i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), e h). La mancanza della dichiarazione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, costituisce causa di esclusione.

Gli operatori economici possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita:

- il possesso dell'attestazione SOA, l'attestazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dall'allegato II.12 al Codice; l'operatore economico dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice è accertato tramite:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, deve essere posseduto come di seguito:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.2.:

- ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato II.12 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti di ordine speciale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 68.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

- ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), dello stesso Codice ed i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2, dell'articolo 30 dell'allegato II.12 al Codice.
- ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti per la presente procedura, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- ai sensi dell'art. 68, comma 17, del Codice è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

L'art. 68 del Codice trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.2 devono**:**

- ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) (consorzi tra imprese artigiane e consorzi di cooperative) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice,
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) (consorzi stabili) che dichiarano di eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) (consorzi stabili) che dichiarano di eseguire i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, se l'avvalimento è riferito a categorie di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, il contratto ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 104, c. 7 del Codice).
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio di cui al requisito di idoneità professionale previsto al precedente paragrafo 6.1.
L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE nonché le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al Modello 1/bis.3;
b) possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, in via generale, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.
È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del citato articolo 119 del Codice e della documentazione della presente procedura.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell'art. 119, c. 4, lett. c) del Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto. alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 5 ai sensi dell'art. 119, c. 4, lett. b) del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rammenta quanto già sopra indicato: la mancanza della dichiarazione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, costituisce causa di esclusione.

L'aggiudicatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'aggiudicatario si impegna a depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente articolo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo nazionale e territoriale applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato allegando adeguata dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Per il presente procedimento, in base ai disposti dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al Codice, in considerazione della tipologia delle opere oggetto di contratto, non trova applicazione la clausola sociale di cui all'art. 57, comma 1, del Codice, in quanto di impossibile inserimento e contrastante con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità delle prestazioni nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In applicazione dell'articolo 53 del Codice, al fine di disincentivare eventuali rinunce e di ricercare operatori economici di comprovata solidità, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza e precisamente di importo pari a **€ 6.786,67.**

All'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, così come disciplinato dall'art. 53, comma 4-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente:

a) mediante cauzione, esclusivamente con bonifico a favore del Comune di Seregno - IBAN IT77G0503433842000000019900 - presso la tesoreria dell'Ente (Banca Popolare di Milano – Agenzia di via Montello Seregno), o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
b) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, firmata digitalmente anche dal fideiussore, rilasciata:
   - da imprese bancarie o assicurative che, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del Codice, rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 106, c. 9 del Codice, è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di bonifico l'operatore economico deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di fidejussione l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo di Garanzia fideiussoria provvisoria di cui al comma 9 dell'art. 106 del Codice, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022 "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";
d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre ai non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del citato Codice, verrà svincolata con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Ferma restando la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza dei luoghi e che gli accessi alle aree di cantiere risultano adeguati alla movimentazione e alle operazioni previste dal progetto o dalle specifiche tecniche, contenuta alla lett. p) della domanda di partecipazione, trattandosi di aree comunque visitabili in autonomia dalle imprese interessate, si precisa che, in relazione alla tipologia dell'intervento e per partecipare alla gara non è richiesta l'effettuazione di sopralluogo obbligatorio "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 77,00 (euro settantasette/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara .
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sin.tel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 09:00 del giorno:**

15/09/2025

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 140 MB.

Gli operatori interessati dovranno, pena l'irricevibilità dell'offerta, pertanto, registrarsi a Sintel accessibile all'indirizzo: www.ariaspa.it (documento denominato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel" consultabile al seguente link: *https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1md)* dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sin.Tel. che consentono di predisporre le seguenti buste telematiche che compongono l'offerta stessa:

- Busta A) "Documentazione Amministrativa"
- Busta B) "Offerta Economica"

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati richiesti nelle buste di volta in volta pertinenti, pena l'esclusione dalla procedura.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.
La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le ulteriori dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione nella Piattaforma Sintel.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi del citato art. 17, c. 4, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà (art. 101, c. 4 del Codice).

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato ai sensi dell'Art. 101. c. 3 del Codice. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sin.tel, secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma scaricabili dal sito www.ariaspa.it (Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali), per compilare e allegare la seguente documentazione nella **Busta A) "Documentazione Amministrativa".** L'intera documentazione dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.1
2) eventuale procura
3) documentazione attestante il pagamento del bollo (pagamento elettronico o bonifico bancario) di cui al punto 15.2
4) DGUE di cui al punto 15.3
5) garanzia provvisoria di cui al punto 15.4
6) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità (ANAC) di € 77,00 (euro settantasette/00) di cui al punto 15.5;
7) documentazione in caso di concordato preventivo di cui al punto 15.6
8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.7
9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.8.
10) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL di cui al punto 15.9.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", è redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in bollo, ed in termini di responsabilità ed impegno, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o dal procuratore del legale rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura).

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 1) "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso contenute ed è completa del Modello b) nonché dei Modelli 1/bis.1 e/o 1/bis.2 che nello specifico fanno riferimento:

- alle dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3
- alle dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con la domanda di partecipazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), dichiara e indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla presente procedura di gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende, altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed in termini di responsabilità ed impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), le seguenti **dichiarazioni integrative**:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
   N.B. Con riferimento ai soggetti sopra indicati, il legale rappresentante può:
   - allegare le dichiarazioni su Modello 1-bis/1, rese da ciascuno dei soggetti sopraindicati, circa l'insussistenza, in capo agli stessi, delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1 e 2 e nelle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98 comma 3, lett. g) ed h), del D.lgs. n. 36/2023.
   OPPURE, in alternativa:
   - rendere dichiarazione su Modello 1-bis/2, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i., e dichiarando, per quanto a propria conoscenza, che tutti i soggetti sopra indicati non incorrono nelle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1 e 2 e nelle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98 comma 3, lett. g) ed h), del D.Lgs. n. 36/2023.
b) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al Codice all'art. 94:
   - comma 1, lett. c) e h);
   - comma 5 lett. b)
   - comma 6;
c) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al Codice all'art. 95:
   - comma 1, lett. d)
   - comma 2
d) di non aver commesso illeciti professionali gravi, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art. 95, c. 1, lett. e), come specificati all'art. 98, salvo quanto previsto dal comma 3, lett. g) e h) dello stesso articolo;
e) *(In caso si sia verificata una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 ad eccezione del comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e/o una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del citato decreto e dell'art. 98, comma 3 dello stesso decreto sopra riportate)* di aver tempestivamente adottato misure di self-cleaning di cui all'art. 96, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 (di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità con riferimento alle cause di esclusione;
f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).
   N.B. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
g) il domicilio digitale eletto (PEC) per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, di cui all'art. 90 del Codice, con indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) a cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti alla gara;
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
i) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

j) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 *(nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3, dovrà allegare dichiarazione di equivalenza delle tutele in conformità al fac-simile allegato "Modello 3) - Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL" di cui al punto 15.9 ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL);*

k) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165);

l) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare" adottato dal Comune di Seregno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto.
Il citato Codice di Comportamento è accessibile al link:
http://www.comune.seregno.mb.it/news/42/95/4705/

N.B. Per i punti k) e l) il concorrente dovrà allegare, firmata digitalmente, la più completa dichiarazione (Modello b) di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15.04.2025, allegato alla documentazione di gara.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la suddetta dichiarazione di cui al Modello b) dovrà essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

m) di accettare il Patto di Integrità del Comune di Seregno, di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.04.2025;

n) che nei confronti dell'operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

o) di aver preso visione, direttamente o con delega, e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali facenti parte della documentazione posta a base di gara senza condizione o riserva alcuna;

p) di aver preso esatta conoscenza dei luoghi e che gli accessi alle aree di cantiere risultano adeguati alla movimentazione e alle operazioni previste dal progetto o dalle specifiche tecniche;

q) di aver considerato e valutato remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
   2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

r) di impegnarsi ad accettare di iniziare i lavori in oggetto, qualora si rendesse necessario o comunque opportuno, sotto riserva di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 50, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023;

s) La forma in cui è stata costituita la garanzia provvisoria *(se cauzione o fideiussione)* e:
- se rilasciata nella forma di fidejussione: indica il sito internet o la PEC del garante al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante

- se rilasciata tramite bonifico: indica i dati (numero del conto corrente bancario IBAN e intestatario) da utilizzare per effettuare il versamento in caso di restituzione della garanzia provvisoria;

t) di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di rispettare, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;

u) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in particolare dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i.;

v) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza o di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;

w) di non pretendere alcun rimborso per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione;

x) di acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;

z) di aver provveduto a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente affidamento e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del successivo rapporto contrattuale.

aa) che il sottoscritto è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla presente procedura di gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

bb) che il sottoscritto è consapevole che in applicazione dell'art. 52, c. 2 del Codice dei contratti in conseguenza della verifica che non abbia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

cc) *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267),* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del combinato disposto dell'art. 186 *bis,* comma 6 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e dell'articolo 95, commi 4 e 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019);

dd) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2 del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

ee) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
N.B. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 35 co 5 del Codice.

ff) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

gg) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6.2 del presente Disciplinare;

hh) che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, intende, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le prestazioni che andrà a specificare.

ii) di impegnarsi a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto. alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

N.B. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- In caso di concorrente che partecipa in forma singola: mediante l'apposizione di firma digitale del legale rappresentante o del procuratore del legale rappresentante;
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE già costituito: mediante l'apposizione di firma digitale del legale rappresentante o del procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila;
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE non ancora costituito, dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in particolare:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta/quietanza di pagamento effettuata tramite F24.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma aggregata il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

15.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente presenta il DGUE in formato .xml compilato con le informazioni richieste e generate dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Gli operatori economici, per generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE), dovranno utilizzare il servizio messo a disposizione dalla Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. la cui procedura è dettagliata nel manuale "E-DGUE – CREAZIONE RESPONSE" (scaricabile da: Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali > Operatore economico > Interoperabilità appalti > Guide all'utilizzo) consultabile al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f dove sono specificate le modalità di compilazione e creazione dell'eDGUE Response.

Al termine della compilazione dei campi richiesti, ciascun concorrente dovrà scaricare l'eDGUE e inserirlo nella cartella zippata contenente la documentazione amministrativa da caricare in Piattaforma Sintel.

Con il DGUE, l'operatore economico dovrà attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della parte V del Codice (artt. da 94 a 98); soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Istruzioni per la compilazione DGUE:
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente prende visione di tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal DGUE (Sez. A-B-C-D).
Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le eventuali violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (tutti i provvedimenti, ivi inclusi quelli non definitivi).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria.
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
– nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
– nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
– nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

N.B. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice è resa mediante dichiarazione di cui alla Domanda di partecipazione (precedente punto 15.1).
Per le modalità di sottoscrizione del DGUE l'operatore economico deve fare riferimento a quanto già indicato al precedente punto 15.1 e alle indicazioni contenute nei Modelli 1/bis.1 e 1/bis.2.

15.4 Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, c. 1 del Codice, di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare.

N.B. Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 106, c. 8 del Codice devono dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserire copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti, nel fascicolo virtuale.

15.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità (ANAC) di euro 77,00 (euro settantasette/00), firmata digitalmente, recante evidenza del codice della procedura CIG, riportato sul presente disciplinare di gara, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.
La ricevuta del pagamento è resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP).

Tale documento dovrà essere presentato con le modalità già dettagliatamente specificate al paragrafo 12 "Pagamento del contributo a favore dell'ANAC" del presente disciplinare di gara.

Viste le circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio della nuova digitalizzazione dei contratti pubblici, si chiede all'operatore economico di presentare anche nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della stessa ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, co. 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Per approfondimenti e aggiornamenti si rimanda al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il pagamento è unico. In tali casi il pagamento dovrà essere effettuato:
a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
b) in caso di Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. 36/2023, dal Consorzio stesso.

15.6 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.7 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale mediante compilazione del DGUE (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI) e mediante le dichiarazioni integrative al DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
2) le dichiarazioni integrative al DGUE (Modello 1/BIS.3) sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
3) la dichiarazione di avvalimento;
4) il contratto di avvalimento.

15.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett d), del Codice (Consorzi stabili):

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazioni integrative al DGUE (Modello 1/BIS.3) sottoscritte da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
  c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
  ovvero
  c) di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
  ovvero
  c) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazioni integrative al DGUE (Modello 1/BIS.3) sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
  b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
  ovvero
  b) di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
  ovvero

b) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

15.9 (N*el caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3)* **Dichiarazione di equivalenza delle tutele,** sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1 redatta preferibilmente in conformità al fac-simile allegato "Modello 3) - Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL" ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

Nell'apposito campo **"offerta economica"** presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica consistente nella percentuale unica di ribasso offerta sull'importo soggetto a ribasso (al netto dell'IVA dovuta, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza).

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare – **a pena di esclusione**:
a) nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" relativamente alla stima degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice,
b) nel campo "di cui costi del personale" la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, ed indicarne l'ammontare.
N.B. Il costo della manodopera per l'intera durata contrattuale andrà indicata nel ""Modello 2 - Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica".;
N.B. L'ammontare effettivo dei costi di cui sopra, che dovrà comunque essere fornito, dovrà essere indicato nel "Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica";
c) nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" il valore dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso", pari a € 19.407,07 (euro diciannovemilaquattrocentosette/07), come definito nel presente disciplinare di gara: si precisa che tali costi sono diversi dai costi afferenti all'attività di impresa che devono essere indicati alla precedente lettera a).

Si precisa che tali costi devono essere riportati anche nella Dichiarazione contenuta nell'allegato **"Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica".** In caso di discordanza farà fede quanto contenuto nel Documento d'offerta prodotto dalla Piattaforma Sintel.

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

N.B.
- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (tenendo conto delle modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 15, paragrafo 15.1.).
L'Operatore economico per concludere l'invio dell'offerta dovrà allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

Successivamente, nell'apposito campo **"Busta B – Offerta economica"** predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare l'**Offerta Economica**, redatta in lingua italiana, in conformità all'apposito "**Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica**" richiesta in formato .pdf, debitamente compilata e firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1.

Nel "**Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica**" il concorrente dovrà specificare, sia in cifre che in lettere:

1 la percentuale unica di ribasso offerta da applicare sull'importo soggetto a ribasso pari a € **659.260,84** (I.V.A. ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi).

N.B. Tale percentuale dovrà corrispondere a quella inserita nel campo "offerta economica" in piattaforma Sin.tel. In caso di discordanza farà fede quanto inserito sulla Piattaforma Sin.tel e riportato nel documento "Documento d'offerta" prodotto dalla stessa Piattaforma Sintel.

2 l'importo contrattuale complessivo derivante dall'applicazione del ribasso offerto.

Nello stesso "**Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica**"; ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (tale importo dovrà essere necessariamente quantificato in tale modello).

Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

- la stima dei costi della manodopera;
- il CCNL applicato ed il relativo Codice CNEL per flusso Uniemens.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si rammenta quanto indicato all'articolo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" del presente documento.
Nel caso in cui la stima dei costi della manodopera da parte dell'operatore economico differisca dai costi stimati dall'amministrazione, al fine di accelerare la verifica di congruità dell'offerta, si richiede all'offerente di allegare all'offerta economica (anche ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice), già in sede di presentazione dell'offerta, le giustificazioni analitiche che permettano la ricostruzione dei costi della manodopera, insieme alla produzione del CCNL applicato e della tabella ministeriale di riferimento che – ambedue – devono essere idonei rispetto all'oggetto dell'appalto.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

E' richiesto pertanto che l'operatore economico compili la parte relativa al "Giustificativo dell'offerta economica", contenuta nell'Allegato "**Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica**", inerente alle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata, ai sensi degli artt. 108 comma 8 e 110, commi 3, 4 e 5 del Codice.
Qualora esse dovessero non risultare sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, ai sensi del citato art. 110, commi 3, 4 e 5, il RUP procederà a richiedere al concorrente di integrare i documenti giustificativi.

La mancata compilazione non costituisce motivo di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi del dell'art. 50, comma 4, dello Codice, trattandosi di procedura d'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria determinato mediante il maggior ribasso offerto sull'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 54 del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'amministrazione applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale. Per l'individuazione delle offerte anomale la stazione appaltante utilizzerà il "Metodo A" descritto nell'allegato II.2 al codice.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Non applicabile in quanto per la presente procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo non è prevista la Commissione giudicatrice

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno:**

15.09.2025

con inizio alle ore 10:00, presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) – Servizio Gare e Contratti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo "Comunicazioni della procedura" di Sintel fino al giorno antecedente la data fissata.

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le sedute potranno essere seguite dagli operatori economici anche in modalità virtuale e la partecipazione avverrà mediante collegamento da remoto ad una postazione del Servizio Gare e Contratti tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato, che consentirà di visualizzare le operazioni di gara svolte sulla piattaforma Sin.tel. di ARIA S.p.a. la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis*).

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ricorrerà all'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Si richiama il comunicato Novità sulla Piattaforma Sintel: gestione dell'inversione procedimentale - ARIA (ariaspa.it) già presente dal 2019 sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa che riporta quanto segue "*Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs 50/2016): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in Piattaforma Sintel di Aria Spa. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi. Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti. Il sorteggio per la verifica amministrativa sarà necessario anche per questa attività; procedere offline*."

Pertanto, il Seggio di gara (costituito dal RUP ed eventuali collaboratori), nella prima seduta pubblica procederà, nel seguente ordine:

a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
b) a prendere atto della regolarità dell'apposizione della firma digitale a seguito della verifica effettuata automaticamente dalla piattaforma Sintel;
c) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16 del presente disciplinare;
d) all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, tramite la Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, utilizzando il "Metodo A" descritto nell'allegato II.2 al codice;
e) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
f) alla formulazione della graduatoria ed all'individuazione del primo migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma e, nel caso in cui:

1. la stazione appaltante non abbia dato corso al procedimento di verifica di anomalia,
2. e l'operatore economico non abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante,
3. e il costo della manodopera dichiarato dal concorrente corrisponda a quello individuato dalla stazione appaltante,
4. il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi

il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua e procede alla chiusura della seduta.

Nel caso in cui il RUP intenda procedere alla valutazione della congruità dell'offerta, si dà corso al procedimento indicato al paragrafo "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE" del presente disciplinare.

Ai sensi di quanto previsto all'allegato II.2 al Codice, in caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse e/o presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Nel caso in cui il RUP, intenda procedere alla valutazione della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo (Modello 2 – "Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica"). La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e procederà con la verifica della documentazione amministrativa.

21. APERTURA DELLA BUSTA A) – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuata l'apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'operatore classificatosi provvisoriamente 1^ in graduatoria.
Successivamente, il Seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, se del caso

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati, ai sensi dell'art. 90, c. 1, lett. d) del Codice, entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Si procederà ad aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta:
- a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

Nel caso in cui l'operatore economico primo in graduatoria abbia indicato nella propria offerta l'applicazione di un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, (purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante), si procede – ai sensi dell'art. 11, comma 4 ultimo periodo, del Codice -. alla verifica della dichiarazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Il RUP esclude l'offerta qualora all'esito dalla verifica emerga la non equivalenza delle tutele e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte accompagnate da una dichiarazione di applicazione di un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, fino ad individuare la migliore offerta che rispetti quanto indicato all'articolo 11, del Codice.

Al termine degli eventuali procedimenti di verifica sopra indicati verificata l'attendibilità degli impegni assunti dall'operatore economico in relazione a quanto richiesto dal precedente articolo 9 e verificata la completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento ed attivato l'eventuale soccorso istruttorio, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti all'art. 18, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4 del Codice.

La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del d.lgs. 159/2011. Recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 88 commi 4-bis e 4-ter del citato decreto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, articolo 18, comma 5 del Codice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, articolo 18, comma 6 del Codice, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, articolo 18, comma 7 del Codice, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, previste in circa € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).

Nei casi previsti dall'articolo 124, comma 1, del codice, il Comune di Seregno interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. Il nuovo affidamento può avvenire alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Nel caso se ne presentasse la necessità, il Comune di Seregno potrà richiedere l'esecuzione del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto, così come previsto all'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

In caso di accertate e contestate inadempienze alle condizioni riportate nel contratto si applicheranno le penalità previste dallo stesso.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Seregno e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Comune di Seregno: http:\\www.comune.seregno.mb.it.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è

garantita mediante la trasmissione via PEC dalla Piattaforma Sintel della succitata documentazione a tutti gli interessati.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, mediante la trasmissione via PEC dalla Piattaforma Sintel di Aria S.p.a. della succitata documentazione a tutti gli interessati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni n. 39, CAP 20122, Milano (Italia).
Si precisa che il contratto di cui trattasi **non conterrà la clausola compromissoria**; le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza.
E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Seregno per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Seregno, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Seregno potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale; di contatto: e-mail, telefono, numero documento di identificazione); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Seregno in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Seregno che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici del medesimo che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune di Seregno in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
– comunicati alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
– comunicati all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
– ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet: http://www.comune.seregno.mb.it

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite lo stesso sito internet: http://www.comune.seregno.mb.it

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno nella persona del Sindaco pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati nella persona Responsabile del Servizio Avvocatura Civica.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: dpo.seregno@seregno.info ed al seguente indirizzo PEC: dpo.seregno@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.